



CITTÀ DI MONCALIERI

Ordinanza n. ⁴⁹ del 07 LUG. 2017

OGGETTO: Moncaliery Summer -Ritmika 2017: divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nell'area sede della manifestazione

IL SINDACO

Premesso che:

in occasione della manifestazione denominata "MONCALIERIY SUMMER - RITMIKA 2017" che avrà luogo il 09/10/11/12/13 luglio 2017, l'Amministrazione Comunale ha concesso il patrocinio alla manifestazione organizzata dall'Associazione REVERSE, inserita nel calendario bando eventi anno 2017;

Considerato che:

tale iniziativa richiamerà presumibilmente l'afflusso di una notevole quantità di cittadini nel concentrico;

Rilevato che:

l'afflusso consistente di persone potrebbe dar luogo a comportamenti tali da recare danni a persone o cose a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti quali bottiglie o oggetti in vetro anche abbandonati in strada, rappresentando un serio pericolo per la pubblica incolumità;

Dato atto, in generale, degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Responsabili dei servizi in data 03 luglio 2017 e in particolare, allo scopo di prevenire effetti pregiudizievoli per l'ordine e sicurezza pubblica e per la pubblica incolumità, della necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, a quanto disposto in occasione delle precedenti edizioni delle manifestazioni cittadine all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;

- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nell'area sede della manifestazione;

Ritenuto di limitare l'efficacia del provvedimento nell'area del concentrico, con decorrenza dal giorno domenica 09 luglio fino al giovedì 13 luglio 2017;

Ritenuto pertanto, per tali ragioni provvedere alle limitazioni sotto richiamate.

Vista la legge 25/08/1991 n. 287

Visto l'art. 16 L. n. 3 del 16.01.2003

Visto l'art. 54 del D.Ls 18,08.2000 n. 267 e s.m.i.

Visto l'art. 9 del Regio decreto del 18.06.1931, n. 773 e s.m.i.

ORDINA

1. E' fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita.

2. è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico ove si svolge la manifestazione;

3. il divieto di cui al precedente punto 1. non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;

4. i divieti di cui ai punti 1 e 2 hanno efficacia nell'area del concentrico, e precisamente nelle vie:

Piazza Vittorio Emanuele II

via San Martino

via Alfieri

via Santa Croce

via Principessa Clotilde

via Carlo Alberto

Vicolo Botta

Vicolo Cotta

Vicolo Duch

Salita Padre Denza

dalle ore 18.00 del giorno domenica 09 luglio 2017 fino alle ore 24.00 del giorno 13 luglio 2017;

5. per le violazioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis Dl.gs 267/00;

DISPONE

- di demandare alla Polizia Municipale l'esecuzione della presente ordinanza
- di pubblicare all'albo Pretorio e nel sito internet del Comune il presente atto
- di inoltrare la presente alle Associazioni di categoria interessate

Moncalieri 07.06.2017

 IL SINDACO
Paolo MONTAGNA